P E R

Il Padre predicator generale Fra Michele Segna

C O N T R O

Il Padre Lettore Fra Vincenzo Antonucci

NELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA

Commessario il Degnissimo Caporuota Signor D. MICHELE VECCHIONE Delegato della Real Giurisdizione.

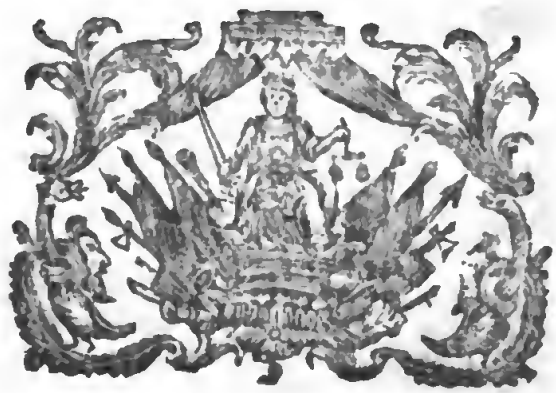

Digitized by Google

Ecclesiasticum ministerium expleri debeat ; talis ad hoc persona quæri debet, quæ residere in loco, & curam ejus valeat exercere. Concil. Lateran. cap. quia nonnulli de cleric. non. resident. . Volumus , & ordinamus , & inviolabiliter observari præcipimus ne dicti prædicatores generales numerum conventuum superent. Fontan. sup. constit. ordin. prædic. num. 9.

COn ogni rispetto, ed ossequio possibile il Padre Predicatore Generale Fra Michele Segna si è gravato del decreto proferito dalla Real Camera di Santa Chiara col rimedio delle nullità. Con questo decreto ha creduto la Real Camera dovere il P. F. Michele Segna lasciare l'esercizio della predicatura generale del convento di Gesualdo, dove fu incardinato una volta, e passare ad esercitare il suo ministero nel convento di San Marco. Egli crede all'opposto, che questo decreto non possa reggere, perchè contrario alla costituzione dell' ordine, alle leggi canoniche, al diritto civile, ed alle Sovrane disposizioni del nostro Re, che Iddio sempre guardi, e felicità. Vengasi alle prove.

Prima di ogni altro per venire in chiaro, e formare un giudizio perfetto di ogni qualunque siasi controversia, fa d'uopo sinceramente descriversi il fatto. Il fatto è questo. Nell'anno 1795 fu la notizia precorsa, che nel convento di San Marco vacava la predicatura generale per la rinuncia del P. L. F. Policarpo Cimbaroli, la quale desiderando il P. Segna di occupare, e conoscendo, che in esso lui vi mancava il solo requisito del settennio della lettura, voluto dalle costituzioni dell' ordine non meno, che anche dalla Sovrana disposizione de' 3 novembre 1793, ne ricorse prima al Real Trono per la grazia della valutazione

Esposizione del fatto.

nell'eſercizio della predicazione. Queſta ſupplica fu rimeſſa al paſſato delegato della Real Giuriſdizione, il quale reſcriſſe al miniſtro provinciale di quel tempo, perchè ſull'eſpoſto aveſſe riferito l'occorrente. Quì fermo la coſa mentre la rinuncia del P. Cimbaroli non ſi verificò (1).

Dopo il breve ſpazio di pochi meſi vacò la predicatura generale nel convento di Geſualdo, che ſi pensò da quel provinciale di conferirſi al P. Segna, il quale abbenchè non aveva il requiſito del ſettennio della lezione ſi ritrovava però d'averne umiliata ſupplica a S. M. per la grazia della valutazione, onde dal medeſimo con i termini li più modeſti, e ſenza offeſa di ciaſcuno religioſo fu ſcritta la ſeguente relazione. „ In eſecuzione de' venerati comandi mi•dò l'onore „ di farle preſente, che il P. L. F. Michele Segna „ quantunque non abbia il requiſito del ſettennio del- „ la lezione, ha più volte predicato con decoro, co- „ me ne'quareſimali, così nelle panegiriche orazio- „ ni, e che nel tempo in cui è ſtato priore nel con- „ vento di Geſualdo *ſi è condotto così bene*, che quel „ arciprete, e quell'univerſità han fatto capo da „ me, affinchè mi foſſi cooperato, a farlo colà rima- „ nere in qualità di predicatore generale. Nel con- „ vento di Geſualdo *un ſolo figlio ha il requiſito del* „ *ſettennio della lezione, cioè il P. L. F. Gioacchino* „ *Perna*, attual maeſtro di ſtudio nel collegio di Pie- „ demonte, il quale, come ſi trova nel corſo del „ magiſtero ſi è ſpiegato con me di non averci alcu- „ na pretenzione, non eſſendo combinabili magiſtero, „ e predicatura generale. Come adunque il P. L. F. Mi- „ chele Segna ha meriti ſufficienti per rapporto del- „ le

(1) *ms fol.* 1. 2. e 29.

„ le prediche, e vien richiesto da quella università „ di Gesualdo per predicator generale, come appa- „ risce dalle carte che annetto, potrebbe V. S. beni- „ gnarsi d'impetrargli dal Trono la grazia di essere „ predicatore generale del convento di Gesualdo. Ed „ offerendomi ad altri suoi venerati comandi con pie- „ na stima sono (1).

In vista di quanto ebbe riferito il ministro provinciale, il passato delegato espose a S. M., e i desiderj, e i meriti del P. Segna, impetrandoli la grazia di esaudirlo ne' suoi voti, il quale con Real Carta de' 13 agosto 1796 fu investito della desiderata predicatura generale. Le parole del Diploma sono le seguenti: „ Ha risoluto il Re Nostro Signore con Real Carta „ di questo dì di farsi sentire alla P. V., che va- „ lutando al P. Michele Segna l'esercizio della pre- „ dicazione per il settennio della lezione, la M. S. „ permette, che possa essere eletto a *predicatore ge- „ nerale del convento di Gesualdo*, quantevolte abbia „ gl' altri requisiti prescritti dalle costituzioni dell' „ ordine, non disdette dalla polizia del regno, e „ non si rechi pregiudizio ad alcuno. In vigore di questa risoluzione Sovrana fu spedita al P. Segna la solita patente di predicator generale nel convento di Gesualdo, la quale dopo letta in pieno congresso de' RR. PP. ai 25 di agosto 1796 egli ne intraprese l'esercizio senza la menoma contradizione di chiche- sia (2).

Dopo due anni interi di questa così conferita predica- tura generale si dolse nella delegazione il P. L. F. Vincenzo Antonucci di esser stato leso ne' suoi drit-

(1) *ut fol.* 3. 4. *& d. f.* 1.
(2) *ut fol.* 5. *&* 12.

ti . Il paſſato delegato reſcriſſe al provinciale ſucceſſore per l'informo della verità, coſtui con i termini non di padre, qual deve eſſere un ſuperiore, e ſenza tener nelle ſue mani la bilancia di Aſtrea nel tempo che formò un panegirico per il P. Antonucci, ſcriſſe una ſatira per il P. Segna. La relazione è la ſeguente: „ Nel riſpondere „ alla riſpettabiliſſima di V.S. Illuſtriſſima, colla quale „ ſi è degnato comandarmi di dirle l'occorrente ſu „ l'oppoſizione che ha fatto il P. L. F. Vincenzo „ Antonucci per la predicatura generale del convento di Geſualdo conferita al P. L. F. Michele Se„ gna ; e che abbia in viſta la Sovrana riſoluzione „ de' 13 agoſto 1796, rapporto a tale obbietto; mi „ dò l'onore di farla preſente, come nell'anno pre„ detto 1796 dovendo provederſi la predicatura ge„ nerale nel convento di Geſualdo, ed avendo tra„ pelato il P. Segna priore del medeſimo, che a tal „ carica non aſpirava il P. Perna, cui, e come fi„ glio del convento, e come attual maeſtro de' ſtu„ dj concorrevano tutti i meriti a poterla ottenere, „ ebbe l'abilità di ſorprendere il provinciale d'allo„ ra, e far di maniera, che la cennata predicatura „ generale ſi foſſe a lui conferita ſenza dar luogo al „ P. Antonucci per poter affacciare i ſuoi meriti, „ quali erano di gran lunga maggiori di quelli del „ P. Segna; poichè allora il P. Segna aveva predica„ to da circa cinque anni, e non più, ed il P. An„ tonucci otto, ed ora già ſi trova terminati dieci „ quareſimali, come ho rilevato da carte autentiche „ a me preſentate. Il P. Segna o non era arrivato „ agl'anni 35 richieſti dalle coſtituzioni dell'ordine „ per eſſere predicatore generale, o appena vi era „ entrato; ed il P. Antonucci allora contava 49 an„ ni di ſua vita, ed aveva veſtito l'abito da circa

„ 15

„ 15 anni prima del P. Segna. Finalmente era, ed
„ è figlio del convento di Geſualdo, confeſſore in
„ dioceſi da molti anni, ed attuale padre ſpirituale
„ della congregazione de fratelli del Santiſſimo Roſa-
„ rio anche da molti anni; ed il P. Segna era, ed
„ è figlio del convento di San Marco de' Cavoti.
„ Tutto ciò prevedendo il P. Segna per maggior-
„ mente potere riuſcire nell'impegno ſi procurò con
„ una ſomma ſecretezza commendatizia tanto dall'ar-
„ ciprete, quanto dagl'amminiſtratori della terra di
„ Geſualdo facili ad ottenerſi, ſpecialmente da un
„ priore, che allarga la mano, quali per comun pa-
„ rere de' ſavj dinotano inſufficienza, ed indegnità nel
„ candidato; e vengano ancora ſeveramente proibite
„ dalle coſtituzioni dell' ordine, e con quelli mezzi
„ improprj ottenne dal provinciale d' allora relazione
„ favorevole preſſo di coteſta riſpettabiliſſima delega-
„ zione. Dal fin quì detto, e con ſincerità umiliato-
„ le, rileverà chiaramente V.S Illuſtriſſima, che eſ-
„ ſendoſi permutato per ſpecial grazia di S. M., che
„ Iddio ſempre proſperi, il ſettennio di lezione ri-
„ chieſto per ſovrana legge in quei che fra i dome-
„ nicani aſpirano a predicature generali colle predi-
„ che quareſimali nella perſona del P. Segna; ed
„ avendo il P. Antonucci predicato più anni del P. Se-
„ gna, il P. Antonucci, e non già il P Segna era
„ meritevole della Sovrana grazia. Creſce poi molto
„ più il merito del P. Antonucci riſpetto a quello
„ del P. Segna quante volte ſi conſidera, che ſia
„ avanzato in età, e quaſi un vecchio a confronto
„ del P. Segna; che ſia figlio del convento di Ge-
„ ſualdo, e che ſecondo il coſtume della congrega-
„ zione de' Cavoti quando ci è un figlio di caſa di
„ egual merito, che un'altro eſtraneo, al figlio di

„ casa si accorda la carica di predicatore generale ;
„ e non già all'estraneo . Per compimento di questa
„ mia rispettosissima avendomi V. S. Illustrissima co-
„ mandato di doverle rappresentare tutto l'occorrente
„ nel vertente articolo della predicatura generale di
„ Gesualdo senza punto offendere cotesta rispettabilis-
„ sima delegazione, e molto meno la troppo savia ,
„ e sperimentata sua persona mi prendo l' ardire di
„ umiliarle un mio debolissimo sentimento, ed è che
„ potrebbe V. S. Illustrissima degnarsi di consultare
„ S. M. che la predicatura generale di Gesualdo si
„ dasse al P. Antonucci come figlio di quel con-
„ vento , e della medesima meritevole ; e che poi
„ vacando la predicatura generale del convento di
„ San Marco si conferisse al P. Michele Segna come
„ figlio dello stesso convento , e che con avanzarsi
„ negl' anni potrebbe farsi un compiuto merito a po-
„ terla occupare . Di questa maniera il P. Antonucci
„ avrebbe mediante la Sovrana grazia, ed i singulari
„ favori di V.S. Illustrissima un giusto premio delle
„ sue fatiche, ed il P. Segna non avrebbe sufficienti
„ motivi a potersi gravare . Ed offerendomi sempre
„ pronto ad altri suoi autorevoli comandi con piena
„ stima mi do il vantaggio di soscrivermi (1).

A questa relazione il passato delegato scrisse la sua consulta, la quale forse non fu analoga , giacchè ne seguì un Real Dispaccio , col quale S. M. in vece di privare il P. Segna della predicatura generale di Gesualdo, si benignò di mantenerlo nel possesso. La Sovrana disposizione è la seguente : „ Uniformatosi il
„ Re alla consulta di V. S. Illustrissima mi ha co-
„ mandato rescriverle , che facci intendere al pro-
„ vin-

(1) *ut fol. 6. & a t. 8. & 9.*

„ vinciale de' domenicani de' Cavoti, che memore la
„ M. S. della grazia accordata di valutazione per la
„ predicatura generale il dì 13 agosto 1796 al P.
„ Michelangelo Segna viene oggi a concedere la stessa
„ grazia di valutazione dell' esercizio di prediche in
„ luogo del settennio di lezione al P. Vincenzo An-
„ tonucci; permettendo al provinciale, che qualora
„ abbia gl' altri requisiti dalle costituzioni domeni-
„ cane prescritti gli spedisca la patente di predicato-
„ re generale (senza determinazione di convento)
„ a norma delle costituzioni medesime non disdette
„ dalla polizia del regno, e senza pregiudizio di al-
„ cuno. Circa poi l'esercizio della predicatura mede-
„ sima nel convento di Gesualdo, ove attualmente
„ ritrovasi il P. Segna, vuole la M. S. che nel con-
„ siglio della provincia nel vegnente capitolo si de-
„ termini in giustizia, e si proponga cogl' atti del
„ capitolo per la Reale approvazione (1).

Il ministro provinciale nello spedire al P. Antonucci la patente di predicatore generale non attese la trascritta disposizione Sovrana, perchè in quella vi si leggono le espressate parole: *Constituimus te prædicatorem generalem conventus Sanctissimi Rosarii terræ Jesualdi*. Subito il P. Segna n' espose le sue doglianze al Real Trono, e S. M. si compiacque ordinare di presentarsi la patente del P. Antonucci, perchè spedita contro la Sovrana disposizione, e di tenersi presente la supplica del P. Segna nel consiglio della provincia. Ma la verità si è, che nè la patente del P. Antonucci gli è presentata, nè la supplica del P. Segna fu è tenuta presente nel consiglio della provincia (2).

(1) *vedi fol.* 10. &c. 11.

(2) *vedi fol.* 13. *ad* 16. 33. &c. e 81. &c. 84. *ad* 40.

Questa è la veridica narrativa de' fatti, la quale porge l'esame di tre verità, che sono le ingiuste doglianze del P. Antonucci; l'irregolarità usata dal ministro provinciale; e l'irragionevolezza pratticata dal consiglio della provincia, ossia diffinitorio, che si esamineranno in tre § distinti.

§ I.

Si dimostra quanto siano ingiuste le doglianze del P. L. F. Vincenzo Antonucci.

QUesta causa più di ogni altra devesi decidere per espressa disposizione Sovrana secondo le costituzioni dell' ordine (1). Si dolse il P. Antonucci di esser stati lesi i suoi dritti colla provista della predicatura generale nel convento di Gesualdo in persona del P. Segna. Ma di che si dolse egli? in che furono lesi questi dritti suoi? Chi non ha ragione, indebitamente si duole di essere stato leso ne' suoi dritti. Fu espressa legge Sovrana, che coloro li quali aspirano a predicature generali, dovessero necessariamente avere il requisito del settennio della lettura; eccone le parole: „ che tra i requisiti di coloro, che aspi-„ rano alla predicatura generale, sia assolutamente „ necessario anche quello della lettura per un settenn-„ nio in filosofia, ed in teologia (2). Il P. Antonucci nell' anno 1796 non aveva questo requisito del settennio, e tanto è vero ciò, che nell' anno 1798 nel ricorrere in delegazione per conferirseli la predi-

(1) *ut fol.* 52. & 53.

(2) Dispaccio de' 3 novembre 1703 presentato negli atti, *ut d. f.* 29. & *a s.*

dicatura generale di Gesualdo collo spoglio del P. Segna, dimandò prima d' impetrarseli la grazia della valutazione (1). Posto ciò, se nell' anno 1798 egli non aveva questo così necessario requisito del settennio, non poteva certo averlo nell' anno 1796, cioè due anni prima; dunque egli non aveva allora alcuna ragione alla vacante predicatura generale di Gesualdo.

L' unico e solo requisito, che dà a' religiosi dell' ordine domenicano il vero dritto di giustizia ad una qualche vacante predicatura generale è il settennio di lettura in vigore delle costituzioni non meno, che anche della cennata legge Sovrana. Allorchè in qualche concorrente non trovasi colla idoneità questo requisito, non può certamente aver luogo, nè l' anzianità della professione, nè la maggioranza delle prediche quaresimali, nè la figliolanza di quel convento, nel quale vaca la predicatura generale; eccone le parole: „ senza che sia o di merito, o di ostacolo se „ alcuno de' concorrenti sia figlio o nò del conven„ to, ove vaca la predicatura generale (2). Or il P. Antonucci nè dalla qualità di figlio del convento di Gesualdo, nè dal maggiore numero delle prediche quaresimali, nè dall' anzianità della professione, senza il richiesto requisito del settennio della lettura aveva acquistato verun dritto alla controvertita predicatura generale; dunque egli mentisce nel dire essere stato leso ne' suoi dritti col conferirsi la predicatura generale di Gesualdo alla persona del P. Segna. Ma sentesi dire: il P. Segna neppure aveva il requisito del

(1) *ut d. fol. 6. & 7. & fol. 10. & 11.*

(2) Il citato Dispaccio de' 3 novembre 1793 presentato negl' atti *ut fol. 29.*

del settennio della lettura, onde non era meritevole della predicatura generale di Gesualdo. Si risponde: se il P. Segna non aveva il requisito del settennio della lettura, ne aveva umiliata supplica antecedentemente a S. M. per la grazia della valutazione; e questa supplica con essere stata rimessa al passato delegato della Real Giurisdizione per l'informo della verità, gli aveva conferito quel dritto a poter ottenere la carica di predicatore generale, che in legge dicesi, *per fictionem juris*. Questa fu una grazia, la quale valutandoli il requisito della lezione colla predicazione quaresimale lo investì di quel requisito indispensabile della lettura, che portava seco il giusto titolo per conseguire il legitimo dritto alla vacante predicatura generale; e questo dritto fu confermato vieppiù dalla concessione, che S. M. ne fece nella di lui persona.

Il quasi possesso poi di un biennio inteto di questa così conferita predicazione generale contribuisce al P. Segna un secondo dritto *ad suendam possessionem* contro di chiunque ne lo vuole ingiustamente disturbare. Il P. Antonucci che si duole di essere stato leso ne' suoi dritti col conferirsi la vacante predicatura generale di Gesualdo alla persona del P. Segna, non solo non si duole con ragione, che anzi prende piuttosto il carattere di un predone del dritto altrui tanto temerario quanto maggiore è l'anteriorità del tempo, nel quale il P. Segna ottenne la grazia della valutazione, e quanto sacrolanta è l'autorità Sovrana, dalla quale il P. Segna ebbe conferita la predicatura generale colla prefata determinazione nel convento di Gesualdo. Fin quì le doglianze del P. L. F. Vincenzo Antonucci.

§. II.

§. II.

Si dimostra l' irregolarità usata dal ministro provinciale Fra Bernardino Ciccarelli nella sua relazione.

NEll' anno 1798. il P. L. F. Vincenzo Antonucci ricorse nella delegazione della Real Giurisdizione, e dimandò conferirseli quella predicatura generale, nella quale era stato instituito due anni prima il P. Segna. Il passato delegato con somma prudenza rescrisse al ministro provinciale di quel tempo per l' informo della verità. Costui e come superiore, e come maestro della religione domenicana doveva senza dubio alcuno ricordarsi le costituzioni di quell' ordine che aveva professato. Ma il fatto è, che o finse di non ricordarsene, ovvero non le sa effettivamente. Se non le sa, le impari adesso.

Il predicatore generale è quello, che nella Chiesa del convento, per il quale viene destinato, deve sminuzzare il pane della divina parola, ed adattare col vangelo la spiega dei misteri della nostra redenzione. Questa è una parte la più interessante del ministero sacerdotale, e tutta propria de' parrochi. Gl' ordini mendicanti, tra' quali il domenicano sono stati instituiti *in adjutorium* de' parrochi, e sotto questo titolo viene affidato ad essi il ministero della parola divina, il quale siccome non può legitimamente dissimpegnarsi senza la canonica istituzione, così le costituzioni domenicane dovunque parlano di predicatori generali adoprano religiosamente l' espressione *instituantur*, *instituendi sunt*; *possunt institui* (1).

Que-

(1) *Fontana toto capitulo de Præd. Gener.*

Digitized by Google

Questa istituzione canonica porta seco la perpetuità del ministero, al quale taluno è stato istituito. Perpetuo è il ministero de' parrochi, perpetuo è quello di ogni altro qualunque beneficiato, quando è conferito per mezzo dell' istituzione canonica, non potendosi affatto disgiungersi dalla nozione del beneficio la qualità d' essere perpetuo. La predicatura generale nell' ordine domenicano è stata introdotta per lo disimpegno dell' interessante ramo ministeriale, quale è quello della divina parola; dunque il ministero è perpetuo come lo è quello de' parrochi.

Tale lo riconoscono le costituzioni, onde prescrivono, che un predicatore generale una volta destinato per un convento, ivi sia tenuto dimorare non per qualche tempo solamente, ma sempre: „ Nullus demum „ instituatur, nec acceptetur prædicator generalis, nisi „ designato illi prius conventu, pro quo institutus sit, „ & in quo semper commorari debeat. Itaut si in „ hujusmodi conventu pro quo institutus est, non man- „ serit, ullo modo voce gaudeat, nisi forte a supe- „ rioribus alibi assignaretur, vel occuparetur in offi- „ cio prioris, supprioris, & vicarii alicujus loci, ma- „ gistri novitiorum, syndici, confessoris monialium, „ vel lectoris, & prædicatoris *actu* legentis, vel præ- „ dicantis (1).

L' indole della perpetuità del predicatore generale in quel convento, per il quale fu destinato una volta è tutta analoga alla canonica istituzione, da cui prende l' origine. Quindi è, che siccome un Vescovo può benissimo destinare per qualche tempo qualche parroco al disimpegno di qualche funzione ministeriale, la quale terminata, subito questo ritorna alla sua chie-

sa,

(1) *Font. cap. de Pred. num.* 22.

ſa, alla quale fu iſtituito, così i ſuperiori regolari poſſono deſtinare il predicatore generale al diſimpegno di altro uffizio temporaneo, come di priorato, o ſottopriorato, di lettore, o di predicatore quareſimale, o miſſionale, il quale terminato, deve il medeſimo ritornare, come il parroco alla ſua parrocchia, al convento di ſua iſtituzione per la ſola ragione della perpetuità, che ſeco porta la canonica iſtituzione.

Con queſte verità vedaſi ad occhio aperto quanto ſia condannabile l'errore del provinciale Ciccarelli, così in riferire poterſi il P. Segna rimovere dalla predicatura generale del convento di Geſualdo, come inſpedire al P. Antonucci la patente di predicatore generale, quante volte nella provincia non vi era convento, nel quale la medeſima fuſſe vacata.

§. III.

Si dimoſtra l' irragionevolezza praticata dal conſiglio provinciale, oſſia diffinitorio.

COlla ſurriferita diſpoſizione Sovrana ſi ordinò, che il conſiglio della provincia aveſſe definita la conteſa, ſe l' eſercizio della predicatura generale di Geſualdo doveva rimanere nella perſona del P. Segna, ovvero al medeſimo doveva paſſare il P. Antonucci. Queſto conſiglio abbondò col ſuo ſentimento a favore del P. Antonucci poggiando il ſuo parere alla qualità di figlio che ha egli nel convento di Geſualdo, ſu l'anzianità della di coſtui profeſſione, ſu di un numero maggiore di prediche quareſimali dal medeſimo recitate, onde ne deduce avere il P. Antonucci un me-

merito maggiore di quello del P. Segna (1).

Se fosse vero questo merito maggiore del P. Antonucci, meritarebbe il parere del consiglio della provincia qualche considerazione, purchè ora fosse vacante la predicatura generale di Gesualdo, ed il P. Segna, ed il P. Antonucci vi concorressero contemporaneamente, dapoichè dovrebbe seguirne la provista a proporzione del merito secondo le costituzioni dell' ordine, e la Sovrana risoluzione dei 3 novembre 1793. Ma trattandosi della removzione di una predicatura generale legitimamente conferita, ed alla quale il P. Segna ha acquistato un dritto permanente, e perpetuo come si è dimostrato nel §. 2. il giudizio del definitorio è vano, ed irragionevole.

Ma fingasi per poco, che il P. Segna nell'anno 1796. fosse stato destinato predicatore generale nel convento di San Marco, ed il P. Antonucci qualche anno appresso, mercè la grazia della valutazione avesse ottenuta la predicatura generale in altro convento, indi fosse avvenuta la vacanza nel convento di Gesualdo, ed amendue i contendenti vi aspirassero, non gli giovarebbe alcerto nè la qualità di figlio, nè l' anzianità della professione, nè altra maggioranza di merito, il P. Segna lo escluderebbe per la sola anzianità nella istituzione della predicatura generale giusta il disposto nelle costituzioni: *Hi autem in decedentium locum gradatim succedent secundum ordinem suarum institutionum*. (2) Or se dunque il P. Antonucci non potrebbe escludere col suo merito maggiore il P. Segna dalla predicatura generale di Gesualdo quante volte la medesima fosse vacante, perchè questo fu istituì-

(1) *ut fol.* 25. & 26.

(2) *Distinc.* 2. *cap.* 12. *de prædic.*

tuito prima di lui alla carica di predicatore generale, non potrà certamente con queſto preteſo ſuo merito ſpogliarlo dal pacifico quaſi poſſeſſo di un biennio intero. Ma vi è dippiù. Queſta tanto decantata maggioranza di meriti nella perſona del P. Antonucci non è affatto vera. Il P. Segna nell'età di 38. anni trovaſi aver ſaliti dieci pulpiti quareſimali tutti giornali e coſpicui, ed il P. Antonucci nell'età di 49. anni abbenchè aveſſe quaſi l'iſteſſo numero di prediche quareſimali, queſte non ſono ſtate tutte coſpicue, perchè non tutte giornali. Il P. Segna ſi trova eſſere ſtato padre ſpirituale nelle congregazioni del SS. Roſario ne' conventi di S. Germano, di S. Marco, e di Geſualdo, ed il P. Antonucci intanto ſi trova ora padre ſpirituale nella congregazione del SS. Roſario nel convento di Geſualdo, perchè fu rinunciata dal P. Segna, che veniva impedito dal diſſimpegno della carica di priore. Il P. Segna è approvato confeſſore nelle dioceſi di Benevento, di Teano, e di Avellina e Frigento, ed il P. Antonucci ſolamente in quella di Avellina e Frigento. Il P. Segna finalmente ha fatto nella ſua religione tre priorati ne' conventi di Roccamonfina, convento di ſtretta oſſervanza, di S. Marco, e di Geſualdo, ed in queſt'ultimo per volontà de' ſuperiori ha dovuto ſtarvi nientemeno che cinque anni continui, ed il P. Antonucci appena fu mandato una volta ſola per priore nel convento di Pietravairana, dove non vi durò non più che pochi meſi. Dunque quali ſono queſti meriti del P. Antonucci di gran lunga maggiori del P. Segna? Dunque il conſiglio della provincia, oſſia diffinitorio è ingiuſto, è irragionevole, e da non tenerſene conto.

Per

Conchiusione PEr compimento di questo qualunque siasi ragionamento fa bisogno non tralasciare due riflessioni necessarie a farsi su il decreto dello spettabile signor delegato. Egli suppone in un tempo istesso l'abilitazione di due religiosi alla carica della predicatura generale, che per conseguenza ciascuno di essi dovesse esercitare il suo ministero nel convento di respettiva figliuolanza. Ma non è così. La Sovrana risoluzione de' 3. novembre 1793. fu una legge generale del Re, colla quale ordinò il settennio della lettura per quelli che aspirano alla predicatura generale: *Per dare una regola fissa &c.* sono le parole. La valutazione fu una grazia speciale (non generale come si vuole dal provinciale Ciccarelli nella sua relazione) al P. Segna conceduta nell' anno 1796. Nell'anno 1798. il P. Antonucci ricorse nella delegazione, e col tratto successivo ottenne allora la grazia della valutazione. Dunque l'abilitazione di questi religiosi non avvenne in un tempo medesimo, ma in due tempi diversi e distinti, tanto lontano l'uno dall'altro, quanto lungo è il corso di due anni interi (1).

L'altra riflessione è quella di credersi ora vacare contemporaneamente la predicatura generale in due conventi diversi, locchè neppure è così. Ella vaca nel solo ed unico convento di San Marco, mentre in quello di Gusualdo, dove fu legitimamente incardinato una volta il P. Segna, tuttavia è occupata dal medesimo. Quindi è, che il volerlo da quel convento rimuovere, non lascia essere una vera destituzione non voluta dalle leggi così canoniche come ci-

(1) *ut d. f.* 5. & 10.

civili, quando non è accompagnata da una ragione (1).

E vaglia il vero, la deſtituzione è una pena, e queſta non può ingiungerſi ſenza una cognizione di cauſa. Le cauſe per le quali ciaſcuno può rimuoverſi dal ſuo miniſtero ſono la dottrina non ſana, e la vita ſcandaloſa, a quale oggetto le coſtituzioni preſcrivono non eſſer facili alle aſſegnazioni de' ſemplici frati da un convento ad un altro ſenza una evidente neceſſità ed utilità: „ Caveant fratres diffinitores provincialium ca„ pitulorum ne ſint faciles ad mutandum per ſuas diffi„ nitiones fratres de conventibus ad conventus niſi pro „ evidenti neceſſitate vel utilitate" (2). Or ſe le coſtituzioni vogliano ſomma prudenza nelle aſſegnazioni de' ſemplici frati, come il noſtro diffinitorio oggi ardiſce non già di aſſegnare, ma bensì di rimuovere un padre di provincia, un padre vocale, un predicatore generale da quel convento, nel quale è ſtato incardinato.

Non creda la Real Camera che il P. Segna ſoſtenga queſta controverſia per mero capriccio, e per ſolo ſpirito di contradizione; egli la ſoſtiene con giuſtizia per non perdere in un momento quanto di decoro, e di ſtima ſi abbia acquiſtato in tutto il tempo della ſua vita: „ Gloriam meam quis evacuet. Honorem „ meum nemini dabo" „diſſe l'Apoſtolo delle Genti (3). Che dirà la popolazione di Geſualdo, quella popodo-

(1) *Cardin. de Luca de regalib. diſc.* 20. *n.* 7. *Ror. Roman. apud Merlin. dec.* 882. *nu.* 17. 20. 21. *Regent. de Ponte de poteſt. Proreg. tit. de elect. official. in prin. n.* 5. *Ruin. conſ.* 105. *n.* 8.

(2) *Font. de capit. Provin. num.* 23.

(3) 1. *Cor. cap.* 9.

lazione la quale per il corso di circa sette anni non ha mai ricevuto ombra di scandalo, e di ammirazione dal P. Segna? Che dirà l'intera religione domenicana, mentre simile esempio non si è dato giammai? » Nihil novi fiat contra exempla, atque instituta ma- » jorum », così Cicerone (1). » Minime sunt mu- » tanda, quæ interpretati nem certam semper habue- » runt, » così il giureconsulto Paolo ancora (2). Finalmente finiscasi colle parole di Fedro IV. 25. *brevitati nostræ præmium* sia la vittoria, che il P. Segna si augura di attendere dalla Real Camera di Santa Chiara colla rivoca del suo decreto, che sempre venera ed ossequia.

Cætera suppleans &c.

Casa 7. Gennaro 1800.

Gaetano Maria Severino.

(1) *Pro leg. Manil. c. 20.*
(2) *In leg. 23. Reg. de legib.*

VIII 1547043